

SENT. Nr. 1007 / 17
REP. Nr. /

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODENA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avv. Monica Paciello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2235/17 del ruolo generale.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

Promossa da:

~~.....~~ S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassano (SA), Via Matoni n. 28, rappresentata e difesa in forza di mandato a margine del ricorso dall'avv. Umberto Casale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padula (SA), Via Nazionale n. 574;

Ricorrente

contro

Prefettura di Modena in persona del Prefetto pro tempore ;

Resistente

contumace

e

Ministero dell'Interno in persona del ministro pro tempore-

Sezione Polizia Stradale di Modena;

Resistente



contumace

Conclusioni e richieste del ricorrente:

Come da ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 5.5.2017, la ricorrente, come rappresentata e difesa *ut supra*, proponeva tempestiva opposizione avverso il verbale di contestazione n.700013681304/17 redatto dalla Polizia Stradale di Modena in data 13.4.2017 con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 327,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell' art. 174 co. 14 C.d.S.

Il Giudice di Pace, con decreto del 18.5.17, convocava le parti all'udienza del 26 luglio 2017, non sospendeva nelle more del giudizio il provvedimento contravvenzionale ed invitava la P.A. a depositare in cancelleria la documentazione richiesta in decreto.

All'udienza del 26.7.17, nessuno era comparso. Il G.d.P. esaminati gli atti di causa, rilevata la fondatezza del ricorso, procedeva alla redazione del dispositivo.

P₂

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Prefettura e della Polizia Stradale di Modena stante la regolarità delle notifiche via pec del decreto di fissazione udienza.

Nel merito, il ricorso va accolto in quanto fondato in fatto e in diritto e per l'effetto viene annullato il verbale di contestazione opposto.

La violazione amministrativa contestata alla società di trasporti odierna ricorrente è l'art. 174 co. 14 C.d.S. poiché quale titolare di impresa nell'esecuzione dei trasporti non osservava le disposizioni relative al Regolamento CE n. 561/06 in particolare per quanto riguarda il riposo giornaliero del conducente.

Le eccezioni sollevate in ricorso sono fondate perché la ricorrente ha provato l'insussistenza della violazione contestata.

Sono allegati al ricorso l'informativa autista per i tempi di riposo nonché l'attestato di partecipazione ad un corso di formazione del conducente del mezzo e il prontuario istruzioni trasporto merci (cfr. docc. 2-4).

L'opponente in tal modo ha fornito prova documentale in corso di causa di avere impartito al proprio dipendente le istruzioni per l'esecuzione del trasporto richieste dal Regolamento CE n. 561/06.

L'impresa ricorrente ha, pertanto, adempiuto agli obblighi di istruzione del conducente, di organizzazione della sua attività lavorativa e di controllo della stessa, previsti dal regolamento suindicato.

Ne consegue che non sussiste alcuna responsabilità della società per la violazione contestata dalla Polizia Stradale di Modena.

Per le considerazioni sopra esposte, il verbale deve essere annullato perché illegittimo.

Ricorrono giusti motivi ex art. 92 II co. c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- Accoglie il ricorso ed annulla il verbale di contestazione opposto.
- Compensa le spese di causa.

Così deciso in Modena il 26 luglio 2017

Il Giudice di Pace

Avv. Monica Paciello

